

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 10 dicembre 2018

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 10/2018

Il 21 novembre scorso è stato presentato il portale per la trasmissione all'ENEA delle informazioni necessarie ad ottenere le detrazioni fiscali del 50% (bonus ristrutturazione), relative agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati a partire dall'anno 2018 (<http://ristrutturazioni2018.enea.it>).

L'articolo 1, comma 3, della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha infatti previsto che, al pari di quanto già stabilito per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, anche le informazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali del 50% devono essere oggetto di trasmissione telematica all'ENEA.

L'ENEA, con una successiva nota, ha peraltro chiarito che *“Tenuto conto che l'obiettivo della legge è il monitoraggio energetico, l'ENEA ritiene che la trasmissione dei dati debba avvenire solamente per gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli previsti dal DPR 917/86, articolo 16-bis, lettera h”*.

Si ricorda, a tal proposito, che possono accedere al c.d. “bonus ristrutturazione” i seguenti interventi richiamati dall'articolo 16-bis del Tuir:

- gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali;
- gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari;
- gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- i lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

montacarichi nonché alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992;

- gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
- gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; giova ricordare che questi interventi possono beneficiare dell'agevolazione anche in mancanza di opere edilizie propriamente dette, purché sia acquisita idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici;
- gli interventi per l'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- gli interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Tra gli interventi che beneficiano del bonus ristrutturazione appena esposti, è prevista la trasmissione dei dati all'ENEA solamente per quelli che si concretizzano in un risparmio energetico, ovvero i seguenti:

- ***interventi riguardanti serramenti comprensivi di infissi*** (riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l'esterno e i vani freddi);
- ***interventi riguardanti coibentazioni delle strutture opache*** (riduzione della trasmittanza delle strutture opache verticali ovvero che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno; riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati con l'esterno, i vani freddi e il terreno);
- ***installazione o sostituzione di impianti tecnologici*** (installazione di collettori solari per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; sistemi ibridi ed eventuale adeguamento dell'impianto; microgeneratori; scaldacqua a pompa di calore; generatori di calore a biomassa; sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; impianti fotovoltaici);

- **acquisti di elettrodomestici**, se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 con classe energetica minima prevista A+ (ad eccezione dei forni la cui classe minima è A) quali: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici.

Solo a fronte degli appena richiamati interventi, pertanto, **l'invio della comunicazione all'ENEA deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.** Per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è compresa tra l'1.1.2018 e il 21.11.2018 il termine dei 90 giorni decorre dal 21.11.2018: in tal caso la comunicazione all'ENEA deve essere quindi effettuata entro il 19 febbraio 2019.

Sanzioni

Riguardo ai profili sanzionatori, il comma 2-*bis* dell'art. 16 del D.L. 63/2013 non stabilisce quali siano le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della comunicazione all'ENEA (non trattano l'argomento né la guida ENEA del 21 novembre 2018, né la guida dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2018).

Potrebbero, tuttavia, profilarsi due ipotesi:

- sono applicabili le disposizioni previste per la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, stante il testo normativo secondo cui il nuovo adempimento avviene "in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici". Di conseguenza, l'omessa trasmissione della comunicazione all'ENEA sarebbe una causa di decadenza dal diritto di beneficiare dell'agevolazione, sanabile mediante l'istituto della c.d. "remissione in bonis" di cui all'art. 2 comma 1 del D.L. 16/2012;
- è applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 471/97, prevista per

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria, che può variare da 250 a 2.000 euro.

Si ricorda che, ove siano estensibili anche alla nuova comunicazione le regole previste in relazione alla detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica, la sanatoria degli adempimenti formali di cui all'art. 2 comma 1 del D.L. 16/2012 è subordinata al verificarsi, in linea generale, di alcune condizioni.

Al fine di accedere alla sanatoria il contribuente deve possedere "i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento" che devono sussistere alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione propedeutica alla fruizione della detrazione fiscale. Il contribuente, quindi, ai fini della **remissione in bonis**, deve:

- effettuare la comunicazione richiesta entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versare contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione disciplinata dall'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 471/97 (250 euro), mediante modello F24 senza possibilità di compensazione.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, nel caso in cui non si rientri nei termini per effettuare la remissione in bonis l'omessa comunicazione all'ENEA comporta la decadenza dalle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

